

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 95/CDN** **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Michele Morone, dall'Avv. Arturo Perugini, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 17 giugno 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

### **(307) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CUOZZO (Amministratore Unico della Soc. SS Scafatese Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' SS SCAFATESE CALCIO Srl (nota n. 6996/1285pf09-10/AM/ma del 22.4.2010).**

Con provvedimento del 22 aprile 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Giuseppe Cuozzo, Amministratore Unico della SS Scafatese Calcio Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 87, lett. B delle NOIF;
- la Società SS Scafatese Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all' art. 4, comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta, in ordine a quanto ascritto al proprio legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Giuseppe Cuozzo e la Società SS Scafatese Calcio Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23, CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Giuseppe Cuozzo e la Società SS Scafatese Calcio Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall' art. 23, CGS, [“pena base per il Sig. Giuseppe Cuozzo, sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società SS Scafatese Calcio Srl, sanzione dell'ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 6.000,00 (Euro seimila/00)"]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 20 (venti) al Sig. Giuseppe Cuozzo;
- ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00) alla Società SS Scafatese Calcio Srl;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

**(305) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DARIO MATERA, FRANCESCO VIRGILIO, STEFANO VIRGILIO (calciatori tesserati per la Soc. AS Volturmo Futsal), GIUSEPPE FUSCO (calciatore tesserato per la Soc. Ferrandina Calcio), IGOR BATISTA (calciatore tesserato per la Soc. ASD Atletico C/5), BARTOLOMEO SCHIAVONE, FABIO RAMMAIRONE, PASQUALE MENDITTO, ANTONIO PEZONE, MARK ASSEMIAN, AUGUSTO BISCEGLIA, ANTONIO VONA, IVANO GUARDASCIONE, GIACOMO PEZONE (calciatori svincolati), DANIELE GUARDASCIONE (calciatore tesserato per la Soc. AS Napoli C/5) E LE SOCIETA' AS NAPOLI CALCIO A 5, FERRANDINA CALCIO, AS VOLTURNO FUTSAL E ASD ATLETICO C/5 (nota n. 7049/1294pf09-10/SP/AM/ma del 21.4.2010).**

A seguito di una duplice segnalazione, rispettivamente, del 22.03.2010 e del 22.04.2010, formulata dal Segretario della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5 - il Procuratore Federale e il Procuratore federale Vicario hanno rilevato l'irregolare impiego di alcuni calciatori da parte della AS Napoli Calcio a 5 in occasione della disputa di quattro gare valevoli per il Campionato Nazionale di Serie A.

Detto impiego aveva coinvolto, da un lato, alcuni atleti svincolati ma non regolarmente tesserati dalla Società sportiva partenopea, dall'altro, alcuni atleti già tesserati in forza ad altra compagine.

Di qui il deferimento e il relativo procedimento disciplinare nei riguardi dei predetti calciatori, nonché della AS Napoli Calcio a 5 e delle altre Società sportive (meglio individuate in atti) interessate dalla vicenda.

Nei termini assegnati, quanto ai tesserati, hanno fatto pervenire memorie difensive i Sigg. Igor Batista, Francesco Virgilio, Bartolomeo Schiavone, Antonio Pezone, Giacomo Pezone Mark Asseman, Dario Matera, Augusto Bisceglia, quanto alle Società sportive, invece, il Napoli Calcio a 5, la ASD Atletico C5 e la AS Volturmo Futsal.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità a carico di tutti i soggetti deferiti, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- ▶ anni 2 (due) di squalifica a carico dei Signori: Bartolomeo Schiavone, Fabio Rammairone, Giuseppe Fusco, Pasquale Menditto, Antonio Pezone, Mark Asseman (in funzione di acc. ufficiale), Dario Matera, Augusto Bisceglia, Antonio Vona, Ivano Guardascione, Stefano Virgilio, Igor Batista, Francesco Virgilio (in funzione di acc. ufficiale), Giacomo Pezone, Davide Guardascione (in funzione di acc. ufficiale);
- ▶ punti 4 (quattro) di penalizzazione da scontarsi nella Stagione Sportiva 2010/2011 oltre all'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) a carico della AS Napoli Calcio a 5;

► l'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) ciascuno a carico della Ferrandina Calcio della AS Volturno Futsal e della ASD Atletico C5;

La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva come le violazioni ascritte ai soggetti deferiti risultino ampiamente e pacificamente comprovate per tabulas (distinte di gara e estratti del sistema AS400/Anagrafe Federale), di talché le deduzioni difensive ritualmente interposte non possono trovare accoglimento in questa sede ai fini di un eventuale esonero dalle rispettive responsabilità ascritte agli incolpati.

Tutti gli scritti difensivi, in definitiva, contengono e si fondano sull'invocazione, quale circostanza esimente o attenuante, del c.d. principio di buona fede; alcuni (i calciatori G. e A. Pezone, Schiavone, Assemian e Bisceglia) lo invocano nel senso di aver ritenuto, ignari della propria posizione di calciatori svincolati, che il tesseramento in favore del Napoli Calcio a 5 si fosse regolarmente perfezionato, altri (i calciatori Matera, F. Virgilio), invece, nel senso di aver ritenuto, ignari del fatto di essere ancora vincolati all'AS Volturno Futsal, che il loro tesseramento fosse stato perfezionato da parte del Napoli Calcio a 5, altri ancora (il calciatore Batista), infine, assumendo di aver partecipato ad una gara nelle fila del Napoli Calcio a 5 in quanto espressamente sollecitati da detta Società sportiva al fine di raggiungere il numero minimo di calciatori necessario per lo svolgimento della gara, con la rassicurazione che non sarebbe emerso il rischio di alcun pregiudizio in danno del partecipante.

Invero, oltre ai calciatori, anche le Società sportive deferite hanno fondato le proprie difese assumendo la rilevanza del c.d. principio di buona fede ai fini dell'esenzione o dell'attenuazione delle rispettive responsabilità.

E' di tutta evidenza, però, come tutte le predette deduzioni difensive si rivelino di debole e limitata efficacia, per cui le responsabilità connesse ai comportamenti tenuti, sia dai calciatori che, per l'effetto, dalle Società sportive, non possono che risultare acclarate.

Tuttavia, avuto specifico riguardo a queste ultime, alla luce di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, questa Commissione Disciplinare Nazionale ritiene di poter operare una opportuna distinzione tra la posizione dell'ASD Atletico C5, dell'AS Volturno Futsal e della Ferrandina e quella del Napoli Calcio a 5.

Infatti, se in relazione alle prime tre Società sportive si può ragionevolmente ritenere che la condotta addebitata ai propri tesserati, non essendo materialmente alle medesime riferibile e non avendo, queste ultime, tratto alcun vantaggio dai richiamati comportamenti, la sanzione sportiva può essere equamente graduata (impregiudicato il principio della responsabilità oggettiva), nei riguardi del Napoli Calcio a 5 non può essere applicato lo stesso criterio di valutazione.

La circostanza invocata dalla compagine napoletana relativamente al fatto che i calciatori impiegati fossero persuasi di essere nel giusto, non è assolutamente idonea a far emergere qualsivoglia profilo esimente o attenuante in proprio favore.

Al contrario, il Napoli Calcio a 5 avrebbe dovuto opportunamente verificare ogni singola posizione e procedere, se del caso, alla relativa regolarizzazione, nonostante le difficoltà di carattere tecnico-organizzativo; né tali disagi appaiono idonei, in particolare, a elidere le responsabilità dei Sigg. F. Virgilio, Assemian e D. Guardascione.

I primi due, proprio in quanto non tenuti alla verifica preventiva della regolarità del tesseramento di ciascun calciatore, per aver svolto compiti amministrativi ai medesimi non riservati, quale, appunto, la sottoscrizione della distinta di gara, il Sig. D. Guardascione, in

quanto, pur rivestendo il ruolo di capitano (cfr. Regola 3 - Applicazione pratiche - del Regolamento del Calcio a 5), ha, in ogni caso, falsamente attestato il regolare tesseramento degli altri calciatori partecipanti alla gara relativamente alla quale era stata sottoscritta la distinta.

In tal modo, si ritiene, con buon grado di ragionevolezza, che non sia stata garantita la regolarità del campionato di competenza (come assunto dalla difesa del Napoli Calcio a 5), ma, al contrario, che ne sia stato favorito l'irregolare svolgimento.

Né, in conclusione, il richiamo operato dal Napoli Calcio a 5 ad alcune decisioni della giurisprudenza sportiva, che, in situazioni analoghe, avrebbe usato maggiore clemenza e un più favorevole criterio di giudizio, può essere condiviso; e ciò, sia perché trattasi di accostamenti giurisprudenziali non del tutto conferenti sia in quanto, in ordine alla frequente invocazione del diffuso ricorso al c.d. vincolo del precedente, questa Commissione Disciplinare Nazionale, in tema specifico, ritiene di potersi uniformare al principio generale espresso, di recente, dalla Corte di Giustizia Federale (C.U. C.G.F. N° 15 del 03/08/2009).

Il predetto Organo di giustizia sportiva, al riguardo, ha affermato che *"nel nostro ordinamento, l'art. 101 cpv. Cost. solennemente stabilisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, con ciò chiaramente inibendo per ogni tipo di giudice, compresi quelli sportivi, qualsiasi vincolo nei confronti di precedenti decisioni proprie od altrui.*

*In tal senso viene opportunamente e saggiamente impedito che un eventuale e sempre possibile pregresso errore giudiziario costringa chi successivamente sia chiamato a pronunciarsi su una fattispecie simile, a ripetere e a perpetuare l'esito di una anteriore sentenza, indipendentemente dalle convinzioni acquisite nel corso del processo e dai dettami della propria coscienza.*

*Il frequente ed insistito richiamo delle difese a conclusioni raggiunte nel passato, ovviamente con preferenza per quelle più favorevoli all'incolpato, opererebbe, poi, ovviamente, a senso unico e varrebbe a determinare, nel tempo, un orientamento progressivamente sempre più lassista e, come tale, concretamente sempre più distante a lungo andare dalle effettive prescrizioni normative".*

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento e, per l'effetto, dispone le seguenti sanzioni:

- 6 (sei) giornate di squalifica in gare ufficiali a carico del Sig. Bartolomeo Schiavone, del Sig. Fabio Rammairone, del Sig. Giuseppe Fusco, del Sig. Pasquale Menditto, del Sig. Antonio Pezone, del Sig. Mark Asseman, del Sig. Dario Matera, del Sig. Augusto Bisceglia, del Sig. Antonio Vona, del Sig. Ivano Guardascione, del Sig. Stefano Virgilio, del Sig. Igor Batista, del Sig. Francesco Virgilio, del Sig. Giacomo Pezone;
- 3 (tre) giornate di squalifica in gare ufficiali a carico del Sig. Davide Guardascione;
- 4 (quattro) punti di penalizzazione da scontarsi nella Stagione Sportiva 2010/2011 e € 1.000,00 (Euro mille/00) di ammenda a carico della A.S. Napoli Calcio a 5;
- € 500,00 (Euro cinquecento/00) di ammenda a carico della Ferrandina Calcio;
- € 500,00 (Euro cinquecento/00) a carico della AS Volturmo Futsal;
- € 500,00 (Euro cinquecento/00) a carico della ASD Atletico C5.

**(313) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO BELLAMIO (già Amministratore Unico della Soc. AS Calcio Napoli SpA), SALVATORE NALDI (già Presidente del C.d.A. della Soc. SS Calcio Napoli SpA), BRUNO MATERA (già Vice Presidente del C.d.A. della Soc. SS Calcio Napoli SpA), LUIGI ALBISINNI (già Amministratore delegato della Soc. SS Calcio Napoli SpA), FRANCESCO BARRA CARACCILO (già Consigliere d'Amministrazione della Soc. SS Calcio Napoli SpA), GIOVANNI NALDI (già Consigliere d'Amministrazione della Soc. SS Calcio Napoli SpA) (nota n. 7392/129pf05-06/GT/dl del 4.5.2010).**

Rilevata l'assenza dal fascicolo della nota, richiamata dalla Procura Federale, con la quale il Segretario Federale ha trasmesso alla stessa l'estratto della Sentenza dichiarativa di fallimento della SS Calcio Napoli Spa, emessa dal Tribunale di Napoli, depositata il 2.8.2004, nonché le visure camerali riguardanti la composizione dell'organo amministrativo nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento della medesima Società,

P.Q.M.

ordina alla Procura federale il deposito di detta nota rinviando per l'incombente alla riunione del 22 giugno 2010 ore 15.30.

Il Presidente della CDN  
Avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 18 giugno 2010**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete